

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI CONSULENTE IN MATERIA TRIBUTARIA E FISCALE – ANNO 2011

L’anno 2011, il giorno del mese di in Venezia, nella sede dell’Amministrazione I.R.E – San Marco, 2906 – 30124 Venezia;

tra

- L’Amministrazione I.R.E. – Istituzioni di Ricovero e di Educazione, C.F. e P. IVA 00434410270, con sede legale in Venezia – Giudecca, 27 e sede amministrativa in Venezia – San Marco 2906, che, nel contesto del presente atto, è indicata più brevemente con le parole “Ente o Amministrazione”, per la quale interviene la dott.ssa Gabriella Furlan, nella qualità di Dirigente Area Economico-Finanziaria e, come tale, abilitata ad impegnarla

e

- il dott. , con studio in via n. , c.f. , P.IVA , nel contesto del presente atto, è indicato più brevemente con le parole “Consulente”

premesso

che, con decreto n. del , a seguito selezione avvenuta dopo avviso pubblicato sul sito dell’Ente www.irevenezia.it e presentazione dei curricula da parte dei soggetti interessati, è stato conferito l’incarico di assistenza e consulenza in materia tributaria e fiscale, per l’anno 2011, al dott. come sopra identificato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

La premessa di cui sopra fa parte integrante del presente atto.

Art. 2 – Oggetto dell’incarico, attività richieste e modalità di svolgimento.

Il contratto ha per oggetto l’affidamento dell’attività di assistenza e consulenza in materia tributaria e fiscale da svolgere in favore dell’Ente ed in particolare delle seguenti attività:

- Assistenza e supporto nell’applicazione delle normative in materia di Ires, Iva, Irap, Ici e imposte indirette per le Ipab;
- Aggiornamento fiscale continuo almeno mensile mediante invii di circolari informative sulle principali novità di interesse per le Ipab;

- Risposta ai quesiti in materia fiscale (Iva, IIDD, Irap, Imposte di Registro e Imposte indirette);
- Predisposizione del modello Unico, delle deleghe di pagamento (F24, F23 ecc.) e di tutti i modelli richiesti dalla vigente normativa in materia di imposte dirette ed indirette;
- Invio telematico dei suddetti modelli entro i termini di legge (ad esclusione dei modelli delega di pagamento);
- Predisposizione e tempestivo invio all'Agenzia delle Entrate di eventuali variazioni dei dati (ex art. 35 del DPR 633/72);
- Assistenza per la definizione di eventuali preavvisi di irregolarità formali presso le competenti Agenzie delle Entrate;
- Visite presso l'Ente per aspetti sempre e comunque inerenti la materia tributaria e fiscale.

Per quanto attiene i servizi aventi natura di prestazione continuativa il consulente si impegnerà a fornire l'attività richiesta con la massima tempestività mentre, per gli adempimenti richiesti dalla legge con carattere periodico, provvederà alla loro esecuzione entro le scadenze fissate dalla normativa tributaria.

Art. 3 – Durata del contratto.

Il contratto ha validità per l'anno 2011; alla scadenza il consulente avrà, tuttavia, l'obbligo di proseguire nell'incarico, alle medesime condizioni convenute nel presente atto, fino a nuovo conferimento dell'incarico da parte dell'Amministrazione.

Art. 4 – Sostituzione temporanea del consulente.

Il consulente potrà farsi sostituire, solo in caso di indisponibilità temporanea derivante da cause di forza maggiore, da altro soggetto, da lui designato, con i medesimi titoli e che viene, fin d'ora, individuato nella persona del dott. _____ C.F.: _____,

residente in _____, via _____ n. _____, (vedi curriculum vitae presentato all'Amministrazione); detto sostituto assumerà l'incarico "pro tempore" osservando tutte le clausole del presente contratto.

Art. 5 – Valore economico dell'incarico e pagamenti.

Il valore economico dell'incarico è di € 11.000,00 (undicimila) annui, al netto di ogni onere e tributo, e verrà pagato al Consulente in ratei trimestrali posticipati, previa presentazione di regolare fattura da parte del medesimo, anche se sostituito nell'ipotesi delineata all'art. 4.

La fattura, quindi, verrà emessa dal Consulente e verrà a lui pagata anche se farà riferimento, in tutto o in parte, ad un periodo di sua sostituzione.

Il pagamento della fattura avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Art. 6 – Divieto di cessione del contratto.

E' fatto assoluto divieto di cessione, in tutto o in parte, del contratto. La cessione totale o parziale del contratto, malgrado il divieto, o qualsiasi altro atto diretto a nascondere la comporteranno la risoluzione immediata del contratto e l'applicazione di una penale pari al 10% del valore economico annuo dell'incarico oltre al risarcimento del maggior danno subito dall'Ente.

Art. 7 – Controversie, contestazioni e risoluzione del contratto.

Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, il Consulente commettesse infrazioni quali: interruzione protratta dell'incarico senza giustificati motivi, negligenza o contravvenzione, in tutto o in parte, a quanto prescritto nel presente contratto, cessione del contratto in tutto o in parte, avvenuta malgrado il divieto di cui al precedente art. 6, l'Ente, con decorrenza immediata, potrà risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti.

Il Consulente potrà recedere dal contratto solo per motivati e sopravvenuti eventi non prevedibili al momento della stipulazione del contratto medesimo. Il Consulente avrà, comunque, l'obbligo di proseguire nell'incarico per 60 gg. dalla data concordata di eventuale recesso.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, il Foro competente in materia è quello di Venezia.

Venezia,

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consulente
dott.

Per l'Amministrazione
Il Dirigente Area Economico-Finanziaria
dott.ssa Gabriella FURLAN